



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETA' SOTTOPOSTE A PROCEDURA FALLIMENTARE, APERTA ANTERIORMENTE O SUCCESSIVAMENTE AL 16 LUGLIO 2006, IL CUI FALLIMENTO SIA STATO DICHIARATO CHIUSO PER MOTIVI DI CUI ALL'ART.118, COMMA 1, NN. 3 E 4.

IL SEGRETARIO GENERALE

In qualità di Conservatore del Registro delle Imprese

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art.35 dello Statuto e all'art.16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale e Conservatore dell'area anagrafico-certificativa;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n.2023000432 del 13/10/2023, modificata con Determinazione n.2023000492 del 24/11/2023, concernente la Struttura organizzativa dell'Ente;

VISTI:

- l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- il R.D. 16 marzo 1942, n. 26, che disciplina il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 118, co. 1, il quale stabilisce i casi chiusura del fallimento e, in particolare, i numeri 3 (quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo) e 4 (quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura);

RICHIAMATO l'art. 119, co. 4, secondo il quale il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato;

VERIFICATO che per le società individuate in allegato al presente provvedimento, il termine di cui all'art.119 è decorso senza che siano stati presentati reclami;

TENUTO CONTO che, per le procedure fallimentari aperte successivamente al 16/07/2006, nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese;

TENUTO CONTO altresì che, per le procedure fallimentari aperte anteriormente al 16/07/2006, nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società, l'ufficio Registro Imprese ha sempre e comunque consentito l'acquisizione delle relative istanze di cancellazione da parte degli amministratori o dei curatori fallimentari, anche alla luce di interventi giurisprudenziali e dottrinali;



RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

RICHIAMATO l'art. 40 co. 1 del D.L. 76/2020, convertito in L.120/2020, che attribuisce la competenza per i provvedimenti conclusivi delle procedure di iscrizione d'ufficio al Conservatore del Registro delle Imprese;

RICHIAMATE le direttive del Conservatore nn.3 e 4 del 07/07/2021 aventi rispettivamente ad oggetto la *"Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società non operative – Modalità di notifica dell'avvio del procedimento e dei consequenziali provvedimenti del Conservatore"* e la *"Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società non operative – Modalità di iscrizione d'ufficio delle cancellazioni dal Registro delle Imprese"*;

DATO ATTO che, con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle n. 23 società di cui all'elenco ivi allegato (prot. generale n. 8170 del 12/03/2024), notificata mediante pubblicazione all'Albo Camerale per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 15/03/2024 e a mezzo PEC, se attiva e valida, si è proceduto ad invitare i legali rappresentanti e i curatori fallimentari a presentare apposita istanza telematica di cancellazione dal Registro Imprese oppure a far pervenire eventuali osservazioni e/o memorie entro 15 giorni dal termine di scadenza della pubblicazione all'Albo on line o entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione inviata a mezzo pec (se attiva e valida);

CONSIDERATO che risultano pervenute memorie relative ad alcune società per le quali si è esplicitamente richiesto di non procedere alla cancellazione d'ufficio o per le quali si è già provveduto alla cancellazione su istanza di parte;

RITENUTO, pertanto, per i motivi su esposti, di dover procedere alla cancellazione delle società di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

VISTA l'istruttoria del Dr. Giuseppe Napolitano, responsabile E.Q. del Servizio IV - "Servizi Anagrafico-Certificativi", circa la legittimità degli adempimenti procedurali già avviati e di quelli consequenziali;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. di cancellare d'ufficio dal registro delle imprese le società fallite di cui all'allegato elenco per le quali il fallimento sia stato dichiarato chiuso per i motivi di cui all'art.118 L.F. nn.3 e 4;
2. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Camerale *on line* della Camera di Commercio di Foggia per 30 (trenta) giorni consecutivi e di inserirlo in maniera permanente nella sezione del sito *"Cancellazioni d'ufficio delle imprese individuali e delle società"* al seguente link: <https://www.fg.camcom.it/servizi/cancellazione-dufficio-delle-imprese-individuali-e-delle-societa>
3. di notificare il presente provvedimento nei confronti di quelle imprese che siano in possesso di un domicilio digitale, valido ed attivo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese;
4. di eseguire l'iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese nei confronti di quelle società



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

che non abbiano proposto opposizione, decorsi ulteriori 15 giorni dal termine ultimo di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo *on-line* della Camera di Commercio di Foggia.

Contro tale provvedimento, ai sensi dell'art.40 c.7 del D.L.76/2020, è ammesso ricorso al Giudice del registro presso il Tribunale di Foggia entro 15 giorni dalla notifica del medesimo che si perfeziona al compimento del termine di affissione all'Albo *on line* o nel momento di ricezione della Pec, se attiva e valida.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
(Dott.ssa Lorella Palladino)
firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

ALLEGATO
(in ordine per Codice Fiscale)

Progr.	Codice Fiscale	Numero REA	Denominazione
1	01512730191	285446	A.S. PALLETS SRL IN LIQUIDAZIONE
2	01904510714	156964	INDECO - S.R.L.
3	01906210719	156890	MASTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
4	01959170711	159596	GARGANO COSTRUZIONI - S.R.L.
5	01966010710	159612	C.G.M. S.R.L.
6	01998160715	161101	TELECTRA - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
7	02086960446	288893	SILVEROFFICE SRL IN LIQUIDAZIONE
8	02146630716	168121	CENTERGEL - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
9	02185120710	170975	SERVIZI TELEMATICI IN RETE - SOCIETA' A RESPONSABILITA'
10	02396110716	215385	C.U.V. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
11	02431910716	217732	GIEMME - S.R.L.
12	03098490711	223281	VETRERIA R.M.R. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
13	03172360715	228273	IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. IN SIGLA I.CO.GE. S.
14	03229070713	232316	ARIANNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
15	03253460715	233966	PUNTO COM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
16	03352780716	240707	DIVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
17	03469960714	248941	BRIANZA MOBILI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
18	05050880961	280124	GASMI TRASPORTI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
19	05824860638	155213	TOP SERVICE S.R.L.
20	06198840727	261172	TECNORAY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
21	06769390722	293128	UNICO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
22	10089590151	280125	GASMI SRL - IN LIQUIDAZIONE